

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6585 del 14/12/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' AGRICENTR di TURCHI FABRIO e C. s.n.c. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE CON PROVVEDIMENTO N. 5043 DEL 21/09/2017 PER L'IMPIANTO SITO A LUGO (RA) VIA DIECI APRILE N. 1-3/1.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6867 del 14/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **SOCIETA' AGRI CENTER di TURCHI FABRIO e C. s.n.c. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE CON PROVVEDIMENTO N. 5043 DEL 21/09/2017 PER L'IMPIANTO SITO A LUGO (RA) VIA DIECI APRILE N. 1-3/1.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE *“le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015”*, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTI:

1. l'AUA adottata da Arpae con provvedimento n. 5043 del 21/09/2017, rilasciata dal SUAP in data 27/09/2017, con scadenza il 27/09/2032, con cui si autorizza la società Agri Center di Turchi Fabio e C. s.n.c. (P.IVA 00102610391) - avente sede legale e dell'impianto in Lugo (RA) Via X Aprile 1-3/1, a scaricare in pubblica fognatura acque reflue industriali, per l'esercizio dell'attività di vendita e riparazione di macchine agricole;
2. l'istanza di rettifica dell'AUA su indicata (prot. nr. 14179 dell'11/10/18), presentata al SUAP competente dalla società Agri Center di Turchi Fabio e C. s.n.c. (P.IVA 00102610391), che risulta finalizzata a rendere noto che, la società, in sede di rilascio dell'AUA, ha dichiarato e presentato uno stato di fatto dell'impianto fognario non corretto. Tale stato di fatto dichiarato in

sede di richiesta di rilascio dell'AUA giustificava la prescrizione n. 1, dell'Allegato A), nella parte in cui prevede "Entro 12 mesi dal rilascio dell'atto autorizzatorio la società deve provvedere ad escludere dalla fognatura nera l'apporto delle acque derivanti dal sistema di prima pioggia. Entro la stessa data la società deve provvedere a trasmettere al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera spa), all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad Arpae Servizio Territoriale e ad Arpae SAC, opportuna dichiarazione e documentazione fotografica comprovante l'intervento eseguito ed una planimetria aggiornata del nuovo stato di fatto".

Con l'istanza di modifica dell'AUA la società richiedente dichiara ed allega una planimetria con lo stato di fatto, dal quale si rileva che la prescrizione su indicata non trova giustificazione, in quanto le acque derivanti dal sistema di prima pioggia non confluiscono nella fognatura nera.

3. La richiesta di integrazioni Arpae nota prot. nr. 15144 del 31/10/18. Integrazioni pervenute dal SUAP in data 14/11/2018;
4. Il parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (prot. nr. 17211 del 10/12/2018), in qualità di Ente competente in materia ambientale per gli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, con il quale esprime parere favorevole alla modifica chiesta, e, contestualmente, prescrive: il rispetto dei limiti di scarico di cui alla tabella nr. 3, allegato nr. 5, parte III, colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs nr. 152/06, anziché il rispetto del limite del Regolamento Comunale in ambito di fognatura. Inoltre, prescrive un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali annuale, al fine della verifica del rispetto dei limiti di legge.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;*
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica dell'AUA adottata da Arpae con provvedimento n. 5043, del 21/09/2017, rilasciato dal SUAP competente in data 27/09/2017, a favore della società Agri Center di Turchi Fabio e C. s.n.c., P.IVA 00102610391, come sopra riportato;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **La modifica dell'AUA** adottata da Arpae con provvedimento n. 5043, del 21/09/2017, rilasciato dal SUAP in data 27/09/2017, con scadenza il 27/06/2032, a favore della società Agri Center di Turchi Fabio e C. s.n.c. (P.IVA 00102610391) - avente sede legale e dell'impianto in Lugo (RA) Via X Aprile 1-3/1. In particolare **nell'allegato A)** al provvedimento di AUA sopracitato, che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, vengono apportate le seguenti modifiche:
 - **nella prescrizione nr. 1)** sono cassati i capoversi secondo e terzo;
 - **la prescrizione nr. 2)** è sostituita integralmente dalla seguente:
 - 2) lo scarico deve rispettare i limiti emissione indicati nella Tabella 3, allegato 5, parte III – colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs n. 152/06.
 - **la prescrizione nr. 3)** è sostituita integralmente dalla seguente:
 - 3) Deve essere eseguito, **con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali che attesti la conformità alla Tabella 3, allegato 5, parte III – colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs n. 152/06.
I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e **presentati con cadenza triennale** all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE - Servizio Territoriale e SAC di Ravenna e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: **pH, BOD, COD, Fosforo totale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, SST, idrocarburi totali, tensioattivi totali.**
- **la planimetria è sostituita con la nuova planimetria presentata in sede di richiesta di modifica;**
2. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nello stesso allegato del provvedimento di adozione dell'AUA n. 5043 del 21/09/2017, che mantiene la scadenza originaria. Al fine di agevolare la lettura dell'AUA viene riportato l'allegato A) debitamente modificato come sopra indicato;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
5. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di vendita e riparazione macchine agricole origina acque reflue classificate acque reflue industriali. In particolare le acque reflue industriali sono originate dal lavaggio dei mezzi agricoli.

I reflui industriali, dopo trattamento con degrassatore, vengono accolti in pubblica fognatura nera esistente con trattamento all'impianto di depurazione di Via Bartoletti 1 a Conselice.

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI

- 1) Tenuto conto del fatto che la zona è servita da pubblica fognatura separata bianca e nera, e tenuto conto, altresì, delle dichiarazioni prodotte dal legale rappresentante della società richiedente in merito al fatto che le acque dei piazzali non sono assoggettate alla deliberazione della Giunta Regione nr. 286/2005, ma che ugualmente sono stati adottati sistemi di trattamento per le acque di prima pioggia: **è ammesso**, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) non oggetto della presente autorizzazione, unicamente quello derivante dal **lavaggio automezzi**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti emissione indicati nella Tabella 3, allegato 5, parte III – colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs n. 152/06.
- 3) Deve essere eseguito, **con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali che attesti la conformità alla Tabella 3, allegato 5, parte III – colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs n. 152/06.
I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e **presentati con cadenza triennale** all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE - Servizio Territoriale e SAC di Ravenna e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: **pH, BOD, COD, Fosforo totale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, SST, idrocarburi totali, tensioattivi totali**.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **disoleatore** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – SAC e ad ARPAE – Sezione Territoriale

- Faenza – Bassa Romagna, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
 - 10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
 - 11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – SAC e ad ARPAE – Sezione Territoriale Faenza – Bassa Romagna, in quanto ciò comporterà il riesame dell'autorizzazione.
 - 12) La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare alla società, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico/Legale rappresentante della società, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
 - 13) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
 - 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna/Enti competenti la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
 - 15) E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
 - 16) I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/06 e s.m.i, devono essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.